



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 –Dispositivo di Proroga del dispositivo prot. DGSAF n. 20221 del 2 agosto 2023 “Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 recante misure di controllo e sorveglianza per prevenire l’introduzione e la diffusione dell’influenza aviaria.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28.03.2013 e s.m.e.i. recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

Visto il Decreto del Ministero della salute 14 marzo 2018 “Definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di accesso al Fondo per l’emergenza avicola, ai sensi dell’articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”;

VISTO l’accordo Stato Regioni rep.125 del 25 luglio 2019 con il quale sono state individuate zone A ad alto rischio di introduzione e diffusione e zone B ad alto rischio di introduzione e maggiore diffusione dell’influenza aviaria;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022 n.136 Attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

VISTO il DM 30 maggio 2023 Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti Avicoli.

VISTO il proprio dispositivo prot. DGSAF n 20221 del 02 agosto 2023 “Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 –Dispositivo recante misure di controllo e sorveglianza per prevenire l’introduzione e la diffusione dell’influenza aviaria”;

VISTO il documento dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare “*Scientific opinion on the assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: Highly Pathogenic Avian Influenza*”, per quanto attiene le modalità e le tempistiche di ispezione e campionamento negli allevamenti di pollame, in particolare nelle aree a rischio e prima della movimentazione dei volatili;

VISTO il report EFSA relativo al periodo aprile – giugno 2023 che evidenzia il persistere in diversi continenti di numerosi casi di Influenza aviaria ad alta patogenicità in particolare del sottotipo H5N1

caratterizzati da estesi fenomeni di moria in diverse specie di uccelli selvatici nonché casi in mammiferi e carnivori sia selvatici che domestici;

CONSIDERATO che sul territorio europeo continuano ad essere confermati focolai di HPAI negli uccelli selvatici e che durante la corrente stagione estiva sono stati segnalati casi anche nei mammiferi carnivori domestici e selvatici e in allevamenti di pollame;

CONSIDERATO che, nonostante alcune recenti segnalazioni di positività al virus HPAI nell'avifauna selvatica, la situazione epidemiologica sul territorio nazionale si mantiene stabile e che pertanto non si ritiene dover modificare la portata delle misure di controllo e sorveglianza di cui al citato dispositivo prot. DGSAF n. 20221 del 2 agosto 2023;

RITENUTO pertanto di dover prorogare la validità delle misure di cui al citato dispositivo prot. DGSAF n. 20221 del 2 agosto 2023 fino al 30 settembre 2023;

CONSIDERATO che le misure prorogate con il presente provvedimento potranno subire modifiche in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica nonché degli esiti delle attività di monitoraggio straordinario;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria.

DISPONE

Articolo 1

(Proroga validità delle misure di cui al dispositivo prot. DGSAF n. 20221 del 2 agosto 2023)

1. La validità delle misure di cui al dispositivo prot. DGSAF n. 20221 del 2 agosto 2023 sono prorogate fino al 30 settembre 2023 compreso con la seguente modifica:
2. “All’articolo 4, comma 2, punto i. la frase “Per gli uccelli con sintomatologia sospetta appartenenti alla famiglia dei Laridi è disposta l’eutanasia senza possibilità di ricovero” è sostituita dalla seguente: “ Quanto sopra va applicato con la massima attenzione quando la sintomatologia sospetta riguarda volatili appartenenti alla famiglia dei Laridi”.
3. Sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica per l’influenza aviaria ad alta patogenicità, le misure di controllo e sorveglianza potranno essere modificate.
4. Il presente dispositivo è immediatamente applicabile e sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione “Trovanorme”.

D’ordine de IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pierdavide Lecchini

Il Dirigente
Dott. Luigi Ruocco*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs. 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Direttore dell’Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755